



Comune di Baiardo

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 99 DEL 28/06/2024 REG.GEN N.31 DEL 28/06/2024

OGGETTO:

**INDAGINI E MONITORAGGIO DEI MOVIMENTI FRANOSI IDENTIFICATI NEL CENTRO
STORICO DI BAJARDO - PROGETTAZIONE SICUREZZA CANTIERE**

L'anno duemilaventiquattro del mese di giugno del giorno ventotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTA l'assegnazione al Ministero dell'Interno per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, la Missione 2: "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente C4: "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" per interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni di un importo pari ad euro 6.000.000.000,00, di cui euro 6.000.000.000,00 per progetti in essere;

VISTO l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone associati alla suddetta Missione, ai fini del "Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" ed in particolare: • M2 C4-16 T4 – 2023 Obiettivo: completare almeno 1.000 interventi per lavori di media portata. Almeno il 40% degli investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei comuni è destinato alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; • M2 C4-17 T1 – 2026 Obiettivo: completare almeno 5.000 interventi per lavori di media portata. Almeno il 40% degli investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei comuni è destinato alla messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici.

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012; Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con Il Capo

del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
VISTO il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 22 ottobre 2021, concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO l’articolo 9, comma 4 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale le Amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit;

VISTO l’articolo 12 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che, laddove i soggetti attuatori siano Amministrazioni pubbliche, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato nel citato articolo 12;

VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale “Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico”;

VISTO il DPCM adottato in data 15 settembre 2021 secondo cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente;

VISTO l’articolo 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 ed il comma 3 dell’articolo 20 del Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152 che stabilisce quanto segue: “Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano l’alimentazione tempestiva del sistema Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell’operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all’operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché delle milestone e dei target collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit. Per le finalità di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all’ articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021 riguardante le

procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 agosto 2022 concernente modifiche al Decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, Ufficio II, avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR" con la quale sono state fornite indicazioni comuni a livello nazionale sui requisiti minimi da rispettare nell'attivazione delle procedure di selezione ed esecuzione degli interventi;

VISTO il Comunicato del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e Territoriali del 17 dicembre 2021 con il quale sono state fornite apposite indicazioni ai fini dell'adempimento agli obblighi previsti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cui si fa espresso rinvio;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do not significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)";

VISTA la Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di aggiornamento della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) attraverso l'inserimento delle schede tecniche applicate ai differenti regimi e all'introduzione dei requisiti trasversali di semplificazione dell'attività di verifica;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" prevede, al punto 5, che le Amministrazioni titolari degli interventi vigilino sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi di rispettiva competenza, curando la rilevazione dei relativi dati finanziari, fisici e procedurali da inviare al sistema di monitoraggio gestito dal Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR; VISTA la Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS recante le linee guida per il monitoraggio degli investimenti del PNRR, con le quali sono fornite indicazioni operative per l'espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema ReGiS;

VISTA la Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS - Servizio centrale PNRR con cui sono state fornite indicazioni sulle procedure finanziarie relativamente ai trasferimenti delle risorse allocate nei conti correnti NGEU aperti presso la tesoreria statale in favore delle Amministrazioni titolari delle misure e, laddove previsto, degli Organismi responsabili dell'attuazione dei singoli interventi;

VISTA la Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS sui principali flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR e le relative linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori;

VISTA la Circolare del 14 aprile 2023, n. 16 adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS - Ispettorato Generale per il PNRR di “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”; Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

VISTA la Circolare del 27 aprile 2023, n. 19 adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS - Ispettorato Generale per il PNRR per mezzo della quale sono stati forniti chiarimenti circa l'utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”.

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 secondo cui i singoli interventi sono identificati da CUP associati attraverso le modalità messe a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del Sistema CUP;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, in forza del quale il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge a quello fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, di talché i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;

VISTO l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 ai sensi del quale i destinatari del contributo dovranno indicare su tutti i documenti di riferimento, sia amministrativi che tecnici, che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con un'esplicita dichiarazione di finanziamento recante la dicitura “finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU”;

VISTO il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” recante nuove disposizioni al fine di assicurare la semplificazione del sistema dei contratti pubblici;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

TENUTO CONTO del Decreto del 9 febbraio 2022 della presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità recante le linee guida per la redazione del report di monitoraggio del PNRR in materia di disabilità;

VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022 n. 9 adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS - Servizio centrale PNRR recante le istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle Amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR; CONSIDERATO che è stato elaborato il Si.Ge.Co attraverso l'elaborazione del documento descrittivo recante “Sistema di gestione e controllo per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero dell'Interno” - Versione 1.0 del 13

ottobre 2022 e dei relativi allegati approvato con Decreto del 14 ottobre 2022; VISTO il Decreto-legge del 18 novembre 2022, n. 176, convertito in Legge n. 6 del 13 gennaio 2023, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”;

VISTO il Decreto direttoriale del 22 novembre 2022 recante l’approvazione e adozione dei “Manuali di Istruzioni per i Soggetti Attuatori” concernenti l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi nonché gli adempimenti amministrativo-contabili e le relative check-list per le verifiche di ciascuna misura di titolarità del Ministero dell’Interno tra cui la Missione 2: “Rivoluzione verde e transizione ecologica” Componente C4: “Tutela del territorio e della risorsa idrica” Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”;

VISTO il Decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO l’articolo 5, comma 5 del citato D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, secondo cui per consentire l’acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all’attività di monitoraggio del PNRR nonché del PNC di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all’intervento, l’acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario;

VISTO l’articolo 8 del Decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, disciplinante le “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, che al comma 6 ha disposto che le sanzioni di cui al comma 4 dell’articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di cui al comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO il comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 20 del Decreto-legge n. 152 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede quanto segue: “Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, di 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026 e, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A decorrere dall’anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 28, comma 4 del Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, le risorse assegnate ai sensi del citato comma 139 sono state ridotte di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

VISTO il comma 139-quater, introdotto dall’articolo 30 del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, secondo cui “Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere

ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.”;

CONSIDERATO pertanto che le risorse destinate alla graduatoria delle opere ammissibili relativa all'anno 2023, incrementate con le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, sono pari a euro 1.348.500.000,00;

VISTO l'articolo 1, comma 140, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede quanto segue “Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico; b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti; c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel Decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande; c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente”;

VISTO il comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede quanto segue “L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento”;

VISTO l'articolo 52-bis del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 secondo cui “le disposizioni del terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano alla procedura di assegnazione del contributo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto. Fino all'adozione di apposite linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, è sospesa la procedura di verifica dei requisiti di cui al citato terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ai fini dell'assegnazione del contributo”;

Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

VISTO, altresì, il comma 142 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che: “Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati.”;

VISTO il comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che l'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del Decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi;

TENUTO CONTO che i contributi sono erogati dal Ministero dell'Interno agli enti beneficiari, con le seguenti modalità: a) per il 20 per cento a titolo di acconto; b) per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori; c) per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il comma 145 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, per come modificato dal Decreto-legge n. 152 del 2021, laddove viene previsto che “Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'Interno Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del Decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al comma 139-ter”;

CONSIDERATO che, al fine dell'attuazione di quanto previsto dai commi 143 e 145 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, occorre individuare un termine certo per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori e che lo stesso coincide con la data di aggiudicazione dei lavori;

VISTO il comma 148 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede la destinazione di una quota delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di 500.000,00 euro, per attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza, secondo modalità da disciplinare con Decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato e l'ex AVCP (ora ANAC) del 2 agosto 2013 concernente "lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG", nonché il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

ATTESE le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente Decreto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 agosto 2022, n. 178, con il quale è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, che i comuni devono trasmettere tramite la Piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della richiesta di contributo;

CONSIDERATO che la conferma di interesse al contributo è avvenuta esclusivamente con modalità telematica, tramite Piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che il citato decreto, all'articolo 2, ha definito le tipologie di investimento prevedendo che il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti secondo il seguente ordine di priorità: Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

CONSIDERATO che tra gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ritenuti ammissibili, vi sono: a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio; b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana;

CONSIDERATO che tra gli interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ritenuti ammissibili, vi sono: a) manutenzione straordinaria del manto stradale e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione tappeto stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce) b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione;

CONSIDERATO che tra gli interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente, ritenuti ammissibili, vi sono: a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza; b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio; c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico;

VISTO l'articolo 2, comma 5 del citato Decreto del 25 luglio 2022, che ha previsto che gli interventi debbano essere identificati dal CUP e classificati secondo natura, i settori e sotto-settori indicati di seguito, pena esclusione dal contributo. La natura del CUP deve necessariamente essere identificata con il codice "03 – REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)" e tipologia intervento del CUP diversa da "06 - MANUTENZIONE ORDINARIA", "59 – LAVORI SOCIALMENTE UTILI" o "99 – ALTRO", secondo la seguente classificazione: a) Settore INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE – sotto-settore DIFESA DEL SUOLO oppure PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE

DELL'AMBIENTE oppure RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI oppure RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE; b) Settore INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – sotto-settore STRADALI; Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze c) Settore INFRASTRUTTURE SOCIALI - sotto-settore SOCIALI E SCOLASTICHE oppure ABITATIVE oppure SANITARIE oppure DIFESA oppure DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE oppure GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE oppure PUBBLICA SICUREZZA;

VISTO l'articolo 5 del richiamato decreto del 25 luglio 2022 secondo cui, ai sensi dell'articolo 1 commi 140 e 142 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi erariali le richieste: a) per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo; b) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatico; c) dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2021). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione, ai sensi della normativa vigente le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati o, in assenza, dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno; d) trasmesse con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto

VISTE le istanze trasmesse entro il termine perentorio del 15 settembre 2022, stabilito dal citato decreto del 25 luglio 2022, ai fini dell'assegnazione del contributo per le annualità 2023, 2024 e 2025 per un ammontare complessivo pari ad euro 4.220.260.113,73 come riportato nell'Allegato 1 al presente Decreto, che ne costituisce parte integrante;

TENUTO CONTO che al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'articolo 30 del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ha previsto che le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Dato atto che allo stato attuale l'esecuzione dei predetti interventi non risulta finanziata da altri soggetti ed è prevista tra le opere già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione 2024/2026 – annualità 2024;

Dato atto che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio;

Visto il codice CUP D87H22000220001 e CIG. [B25146941F](#) dell'intervento de quo;

Vista la necessità di provvedere all'impegno di spesa per la progettazione definitiva dell'intervento de quo – piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione;

Vista la disponibilità dell'ing. Fulvio Fusini con studio in San Lorenzo Al Mare via Aurelia P.iva 01550660086 all'importo di € 4.800.00 oltre cassa e iva di legge;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTE le vigenti norme in materia di lavori pubblici;

VISTO l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 29/1993 e s.m. e i. nonché l'art.107 del D.Lgs.267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore o Servizio;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI altresì il Bilancio di previsione 2024/2026 ;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono quivi integralmente riportati:

1- di procedere all'impegno di spesa a favore dell'ing. Fulvio Fusini con studio in San Lorenzo Al Mare via Aurelia P.iva 01550660086 per € 4.800.00 iva e cassa esclusi per redazione progettazione coordinamento sicurezza per indagini e monitoraggio movimenti franosi nel centro storico”– Codice CUP D87H22000220001 e CIG. [B25146941F](#) ;

2- di dare atto che al finanziamento dell'intervento in oggetto di complessivi Euro 700.000,00 è completamente finanziato con contributo del Ministero dell'Interno;

3- di dare atto che la somma (interamente finanziata con fondi Stato PNRR ai sensi dell'art. 1, comma 139, della Legge n. 145/2018) è iscritta nel bilancio di previsione 2024/2026 – annualità 2024 cap. 8530/2023/1;

4- di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt.151, comma 4, e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- deve essere pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni.

Il Responsabile del Servizio
GEOM. IVANO FRONTERO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Baiardo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Achille Maccapani F.to:

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale
DOTT. Achille MACCAPANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 17/07/2024 al 01/08/2024.

BAJARDO, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: DOTT. Achille MACCAPANI